Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
OGGETTO: "lavori della sostituzione dei gruppi frigo con pompe di calore degli edifici dell'Area Territoriale della Ricerca di Firenze nell'ambito del progetto interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico degli EPR Progetto SAC.AD002.239 CUP B95I23000250001 CIG: B67326CD84

Chiarimento 10

CHIARIMENTO 10

1) In relazione alla documentazione da produrre per l'offerta tecnica (punto 6.1 del disciplinare di gara), chiediamo i seguenti chiarimenti:

-Lett. A del criterio di aggiudicazione, nello specifico A1, A2, A3, A4, A5 si chiede se tali garanzie full risk nonché l'estensione di garanzia è da riferirsi esclusivamente alle pompe di calore/gruppi frigo forniti.

- Lett. B del criterio di aggiudicazione, nello specifico B1, B2, B3, B4 si chiede se l'intervento in assistenza, secondo i tempi indicati in tale punto, è da riferirsi esclusivamente alle pompe di calore/gruppi frigo forniti

2) Sempre con riferimento all'offerta tecnica, a pagina 24 del disciplinare di gara si chiede la sottoscrizione da parte di tecnico abilitato. Non trattandosi di un appalto integrato, si chiede conferma che tale prescrizione sia un refuso e che la relazione facente parte dell'offerta tecnica, nonché il modello predisposto da codesta stazione appaltante, siano sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Risposta:

1)

- Sì, la richiesta di garanzia full risk e l'estensione di garanzia indicate (fino a un massimo di 5 anni) si riferiscono esclusivamente alle pompe di calore/gruppi frigo forniti.

- sì, l'intervento in assistenza nei tempi indicati si riferisce esclusivamente alle pompe di calore/gruppi frigo forniti. Infatti, il punteggio tabellare per il criterio B è collegato alla prontezza dell'intervento tecnico sulle macchine installate. Non sono previste estensioni di tale criterio ad altri impianti o strutture.

2) Si conferma che la prescrizione relativa alla sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato delle relazioni tecniche integrative presentate in sede di offerta non costituisce un refuso.

Tale richiesta è conforme alla giurisprudenza consolidata ed è finalizzata a garantire l'attendibilità, la fattibilità e la rispondenza tecnica delle soluzioni migliorative proposte.

Pertanto, la relazione tecnica e i modelli richiesti dovranno essere sottoscritti sia dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente sia da un tecnico abilitato.

Andrea
Felici
28.04.2025
16:52:15
GMT+02:00